

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO PER CONTO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI E _____

TRA

Il Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 di Sassari, rappresentato dal Componente dello stesso, dott. Giovanni Battista Cherchi, Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia, nato a Banari (SS) il 14/08/1953.

E

L'Organizzazione di Volontariato _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____, il _____ residente in _____, Via _____, codice fiscale _____.

premesse

- che sono presenti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118 di Sassari delle Organizzazioni di Volontariato che operano senza fini di lucro;
- che le Organizzazioni sono iscritte, possedendo i requisiti richiesti, all'Albo Regionale del Volontariato ai sensi della legge Nazionale 266/91 e Regionale n. 39 del 13/09/1993;
- che le organizzazioni rivestono un ruolo determinante per la copertura dell'emergenza, assicurando il primo livello di Soccorso su tutto il territorio di pertinenza della Centrale Operativa 118 di Sassari;
- che con deliberazione n. 19/11 del 28/04/1998 la Giunta Regionale dava indicazioni per l'avvio del sistema emergenza - urgenza 118 in applicazione del D.P.R. del 27 Marzo 1992 e approvava all'allegato n. 2 le linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la conclusione delle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per le attività di soccorso sanitario;
- che con deliberazione del 14/07/1998 la Giunta Regionale dava indicazioni integrative.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi della legge nazionale n. 266/1991 e dell'articolo 13 della L.R 13 Settembre 1993, n. 39 e delle delibere della Giunta Regionale n. 19/11 del 28/04/1998 e del 14/07/1998, con cui la Regione definisce le linee di indirizzo per la stipulazione delle convenzioni tra il Comitato di Gestione della Centrale Operativa e le Organizzazioni di volontariato, elaborate in coerenza con il documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 1993, nonché della deliberazione del Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 di Sassari del 29/11/1998 la presente convenzione disciplina i rapporti per l'attività di soccorso sanitario tra le Aziende Sanitarie e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118 di Sassari. In particolare l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Sassari.

Art. 2 Requisiti per la conclusione della convenzione

1. L'organizzazione di volontariato è iscritta al registro regionale previsto dall'articolo 5 della citata L.R. 1993 n. 39 ai sensi dell'articolo 13 della medesima (copia del decreto regionale di iscrizione costituisce l'allegato n. 1 alla presente convenzione come parte integrante).

2. L'Organizzazione di volontariato è in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti secondo quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n. 19/11 del 28/04/1998. Nella prima fase sperimentale di avvio si rende opportuna la definizione di un regime di transitorietà con dei termini di adeguamento di tali requisiti, pertanto l'Organizzazione

garantisce che i volontari inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni.

3. Il Comitato di Gestione della Centrale Operativa si impegna affinché il sistema 118 provveda alla formazione del personale volontario secondo gli standard formativi definiti a livello regionale entro un anno dalla attivazione del sistema 118.

4. L'Organizzazione di volontariato dovrà dotarsi di un Direttore Sanitario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Superata la fase transitoria la sussistenza dei requisiti è accertata dall'Azienda U.S.L. n. 2 di Olbia, competente per territorio.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto le prestazioni di attività di primo soccorso e di trasporto sanitario urgente da parte dell'Organizzazione di volontariato contraente, nel territorio di competenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della L.R 1993, n. 39, la presente convenzione indica, sulla base delle disposizioni delle linee guida:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) il numero dei volontari dell'Organizzazione stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento;
- c) il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione;
- d) le attrezzature;
- e) l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
- f) la durata della convenzione e le modalità di rinnovazione;
- g) la zona operativa individuata sulla base delle determinazioni del piano regionale per l'emergenza extra - ospedaliera.

3. La convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali.

4. Tutto il personale convenzionato è obbligato al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'articolo 14 della L.R 1993, n.39.

Art. 4 Tipologia del trasporto oggetto di convenzione.

1. Le parti concordano che con il termine **"trasporto urgente"** si individuano i soccorsi e trasporti primari di emergenza - urgenza, singoli e multipli a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa.

Art. 5 Requisiti del personale volontario.

1. Per ciascuna ambulanza dedotta in convenzione viene prevista una composizione minima di un autista e di due operatori individuati dal Direttore Sanitario della Organizzazione di volontariato sulla base di una valutazione di idoneità rispetto alle mansioni da svolgere.

2. Il conducente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b) attività prestata da almeno un anno;
- e) conoscenza della zona di operatività;

- d) frequenza di uno specifico corso di aggiornamento alle manovre di primo soccorso e di rianimazione cardio - polmonare di base, attestata dal Direttore sanitario dell'Organizzazione di Volontariato;
3. Gli Operatori addetti alla funzione di soccorritore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardio - polmonare di base, attestata dal Direttore sanitario dell'Organizzazione di Volontariato;
 - b) attività di soccorso prestata in Organizzazioni di Volontariato da almeno due anni, salvo quanto disposto dal paragrafo successivo;
 - c) frequenza dello specifico corso, coordinato dal Direttore sanitario dell'Organizzazione di Volontariato, di cui al successivo comma 5.
4. Possono essere impiegati in qualità di operatori di soccorso anche operatori che non abbiano un'esperienza biennale, purché frequentino uno specifico corso organizzato dal Direttore Sanitario dell'Organizzazione di Volontariato, secondo le direttive impartite dal responsabile della Centrale Operativa.
5. Il corso su indicato dovrà avere una durata di almeno 40 ore e dovrà riguardare le più importanti tecniche assistenziali di primo soccorso, l'organizzazione del 118, i rapporti con la Centrale Operativa, e le problematiche medico - legali.
6. Ogni anno tutto il personale volontario dovrà frequentare un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore alle 10 ore, organizzato con le stesse modalità di cui al precedente comma 4.
7. I corsi di formazione sono tenuti nel rispetto degli standard previsti dagli atti di programmazione regionale in materia di allarme sanitario.
8. Il Comitato di Gestione della Centrale Operativa si impegna a garantire, tramite gli Operatori del Sistema di Emergenza-urgenza 118, la formazione progressiva degli operatori del volontariato definendo in apposito atto, stipulato in accordo con la Commissione paritetica e con i responsabili di Centrale, il programma organizzativo dei corsi, le modalità di esecuzione dei medesimi, il fabbisogno formativo annuale.
In regime transitorio, in attesa dell'avvio dei primi corsi rispondenti agli standard regionali e comunque non oltre il primo anno dall'avvio della Centrale Operativa, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario che ne attesti le capacità o del legale rappresentante che attesti la frequenza a idonei corsi, le Organizzazioni di volontariato sono autorizzate a utilizzare anche personale non rispondente agli standard formativi previsti.
9. La mancata frequenza ai corsi richiamati comporta per l'operatore volontario la perdita dell'idoneità all'impiego nelle attività di soccorso.
10. Nel caso venga previsto l'impiego di mezzi medicalizzati sulla base delle indicazioni del piano territoriale dell'emergenza, il personale medico dovrà essere o dipendente dal S.S.N. o convenzionato ex art. 22, D.P.R. 25/1/1991 n. 41.
11. L'impiego di personale infermieristico a carico delle Organizzazioni di volontariato, può essere oggetto di convenzione nei limiti previsti da specifici progetti approvati dal Comitato di gestione della Centrale Operativa previa intesa con la Commissione paritetica. Nell'ambito di tali

progetti andranno definiti: il contingente di personale da impiegare, i mezzi su cui opererà, il rapporto di impiego, gli oneri.

Nell'allegato n. 2, parte integrante della presente convenzione, sono specificate le composizioni delle équipe che operano nei singoli mezzi in convenzione con indicata l'eventuale qualifica professionale e il rapporto di lavoro, ossia se volontario o dipendente, l'elenco dei volontari dell'Organizzazione stipulante autorizzati così come indicato al precedente punto 8.

12. Il personale infermieristico volontario o dipendente delle Organizzazioni di volontariato dovrà rispondere agli stessi standard formativi e ai protocolli operativi previsti per il personale dipendente del S.S.N. con gli stessi tempi e modalità di adeguamento previsti per il personale volontario.

Art. 6 Modalità del servizio.

1. La convenzione nell'allegato n. 3 indica per ciascun ambito territoriale, le modalità di servizio, nonché la tipologia (servizio attivo o reperibilità con tempi di attivazione) del servizio stesso, i punti di partenza o basi operative presso cui sosterranno i mezzi convenzionati, il territorio di competenza.

2. La convenzione prevede l'obbligo di comunicare ad ogni inizio turno la presenza attiva di ciascuna postazione alla Centrale Operativa indicando la composizione dell'équipe.

Art. 7 Protocolli operativi.

1. I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione.

2. I protocolli operativi sono approvati dal Comitato di gestione della Centrale Operativa, su proposta del responsabile di Centrale.

3. Le Organizzazioni di volontariato devono obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita dalla Centrale Operativa in merito alle modalità di servizio.

4. La Centrale Operativa dovrà, per quanto possibile, limitare l'intervento delle ambulanze convenzionate con a bordo solo personale volontario ai casi in cui non è presumibile la presenza di pazienti che richiedono trattamenti sanitari immediati.

5. Nei casi in cui il paziente richieda un trattamento assistenziale, il volontario dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale Operativa che, sulla base di protocolli operativi, dovrà disporre l'appoggio del personale sanitario qualificato nonché il trasporto alla struttura sanitaria più idonea.

Art. 8 Direttore sanitario dell'Organizzazione di volontariato.

1. Il Direttore sanitario dell'Organizzazione di volontariato è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso dedotte in convenzione.

2. Il Direttore sanitario dell'Organizzazione di volontariato:

a) esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;

- b) predisporre i protocolli d'impiego del personale volontario;
- c) organizza e coordina i corsi di formazione e di aggiornamento del personale volontario secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.

Art. 9 Referente dell'Organizzazione di volontariato.

1. Nell'allegato n. 4 sono indicati i nomi e gli indirizzi dei referenti organizzativi dell'Organizzazione di volontariato, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale Operativa e l'Azienda sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate alle attività volontarie, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi.
2. Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore sanitario dell'Organizzazione di volontariato.

Art. 10 Mezzi di trasporto.

1. La convenzione indica nell'allegato n. 5 il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell'Organizzazione di volontariato stipulante e quanto altro necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi. Deve inoltre indicare il numero e le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi della Azienda USL stipulante.
2. I mezzi di trasporto in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M. 17/12/1987, n. 553). Devono inoltre essere attrezzate secondo quanto previsto dagli standard regionali per i mezzi di soccorso.
3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard di dotazione della Centrale Operativa previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale in materia di sistema di allarme sanitario.
4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza ed avere non più di 7 anni o 200.000 km. Superati tali limiti il mezzo verrà declassato alla categoria inferiore fatti salvi i tempi di adeguamento di un anno dall'entrata in funzione della Centrale Operativa.
5. I limiti sono raddoppiati per il mezzo di riserva di cui devono essere dotati obbligatoriamente tutte le organizzazioni fatti salvi i tempi di adeguamento di un anno dall'entrata in funzione della Centrale Operativa.
6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.
7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all'esterno l'insegna "118", nonché il contrassegno dell'organizzazione di volontariato. Quest'ultimo non deve richiamare un numero telefonico di soccorso per le emergenze diverso dal 118.
8. L'insegna del 118 ed il contrassegno dell'Organizzazione di volontariato dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile dall'utenza che l'ambulanza svolge il servizio in regime di convenzione.

Art. 11 Modalità di utilizzazione dei mezzi.

1. Durante le ore indicate nell'allegato n. 6, parte integrante della presente convenzione, l'ambulanza dovrà essere utilizzata esclusivamente per conto della Centrale Operativa e per le finalità proprie della Centrale stessa.
2. In caso di emergenza l'ambulanza può essere utilizzata su tutto il territorio di competenza della Centrale Operativa nonché al di fuori di esso per particolari circostanze di urgenza e di necessità.
3. Viene precisato che l'Organizzazione di volontariato non può gestire in proprio le chiamate di soccorso né può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.
4. Nel caso che l'Organizzazione di volontariato riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a rimettere tale richiesta alla centrale Operativa.
5. In casi di particolare urgenza e necessità e su richiesta della Centrale Operativa, le parti sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla convenzione, se liberi da attività proprie.

Art. 12. Mezzi di comunicazione.

1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi sono indicati nell'allegato n. 7. L'Organizzazione di volontariato rende disponibili i propri mezzi per l'installazione degli strumenti radio.

Art. 13 Attrezzature.

1. Nell'allegato n. 8 sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola postazione.
2. Il materiale di consumo e il materiale monouso utilizzato durante gli interventi, sarà rimborsato dall'Azienda USL competente per territorio.
3. Nella fase sperimentale, fermo restando che l'Organizzazione di volontariato deve rispettare quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, verranno utilizzate come elemento di individuazione dell'operatore, delle pettorine di colore arancio con bande rifrangenti aventi segno distintivo del 118, dell'Associazione di appartenenza e della qualifica dell'operatore. Le pettorine saranno fornite direttamente dalla Centrale Operativa.

Art. 14 Spese per le prestazioni di soccorso.

1. L'Organizzazione di volontariato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente.
2. La misura del rimborso è calcolata sulla base della tabella di cui alla delibera regionale n.19/11 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni. La tabella ha carattere sperimentale e le parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche alla deliberazione regionale entro sei mesi dall'avvio della presente convenzione previa acquisizione del parere favorevole regionale; a parziale integrazione di quanto definito nella delibera di cui al precedente comma, si conviene che per gli interventi che superano i 30 Km dalla base operativa verrà assicurato un rimborso di euro 0,52 per ogni ulteriore Km.
3. Al rimborso provvede l'Azienda USL competente per territorio, sulla base dei dati forniti dalla Centrale Operativa in contraddittorio con l'Organizzazione stipulante.

4. I dati dovranno essere mensilmente inviati all'Organizzazione di volontariato interessata.

Art. 15 Condizioni per il rimborso.

1. L'Azienda è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione di volontariato per la prestazione di soccorso a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa. I rimborsi saranno liquidati con cadenza mensile entro 60 gg. dalla presentazione dei dati.

2. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che l'Azienda erogherà all'Organizzazione quanto dovuto.

Art. 16 Documentazione della prestazione.

1. Per ciascuna prestazione resa l'Organizzazione di volontariato è tenuta a compilare un apposito foglio di viaggio, il cui contenuto è definito dal responsabile della Centrale operativa in accordo con la Commissione paritetica di cui all'art. 25.

2. La Centrale Operativa dovrà redigere un resoconto trimestrale sull'attività dell'Organizzazione di soccorso da inviare all'Azienda e all'Organizzazione.

Art. 17 Modalità di erogazione dei rimborsi.

1. Al fine di ottenere il rimborso del costo delle prestazioni effettivamente rese come calcolato sulla base della tabella punti e della quota stabilita per singolo trasporto l'Organizzazione produrrà mensilmente apposite fatture o ricevute all'Azienda, la quale provvederà alla loro liquidazione entro 60 gg. dalla data di ricezione.

Art. 18 Copertura assicurativa.

1. L'Organizzazione di volontariato è obbligata a concludere il contratto di assicurazione previsto dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226, a copertura:

- a) dei danni a terzi derivanti dall'attività dedotta in convenzione;
- b) dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e dedotta in convenzione.

2. I massimali così come definiti d'intesa tra il Comitato di gestione della Centrale Operativa e la rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato, costituiscono l'allegato n. 9 alla presente convenzione.

3. Gli oneri sono a carico dell'Azienda e sono compresi nelle spese rimborsabili nella misura proporzionale alla disponibilità di ore/anno in convenzione.

Art. 19 Prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

1. Verrà estesa anche al personale volontario l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro del personale ospedaliero.

Art. 20 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo della medesima è subordinato alla adozione di esplicito atto formale da parte del Comitato di gestione della Centrale Operativa. Le parti possono rescindere, previa diffida, la presente convenzione senza oneri a proprio carico per provata inadempienza di uno qualsiasi degli impegni

previsti nei precedenti articoli. Le modalità di rinnovazione, di disdetta devono avvenire nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Resta inteso che qualora l'Organizzazione di volontariato abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza pregiudizio alcuno, darne disdetta entro 30 gg. previa comunicazione all'Azienda stipulante e alla Centrale Operativa.

Art. 21 Controversie.

1. Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o un suo delegato, dal Presidente dell'Organizzazione interessata o un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si intende competente il foro di Cagliari.

Art. 22. Smaltimento dei rifiuti.

1. Allo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività di soccorso provvede l'Azienda nel cui territorio sono dislocate le basi Operative dell'Organizzazione convenzionata, secondo la normativa vigente.

Art. 23 Commissione paritetica.

1. La commissione paritetica è composta dai Direttori Generali delle Aziende di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni convenzionate, con funzioni di proposta al Comitato di gestione della Centrale Operativa in ordine alle modalità di attuazione delle convenzioni.

2. Il Comitato di gestione della Centrale 118 risponde alle proposte della Commissione paritetica per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte.

Art. 24 Imposte di bollo e spese di registrazione.

1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'articolo 8 comma 1, della L. 11/08/1991 n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le Organizzazioni dichiarano, e l'Azienda prende atto, che le operazioni effettuate a seguito della presente convenzione non sono imponibili agli effetti I.V.A.

Art. 25 Verifiche.

1. Tenute presenti le condizioni di sperimentazione che caratterizzano l'avvio del sistema d'emergenza e la novità del rapporto di convenzione instaurato, le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica a sei mesi dal momento di esecutività della convenzione per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione.

Olbia, ____/____/____
Per il Comitato di Gestione della
Centrale Operativa 118 di Sassari

Per l'Organizzazione di Volontariato

il Direttore Generale
della A.S.L. n. 2 di Olbia
dott. Giovanni Battista Cherchi